



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Gabinetto del Sindaco)

DECRETO SINDACALE n. 65 del 15/11/2016

Oggetto: Individuazione Ufficio competente per la gestione dei procedimenti disciplinari

Il Sindaco

Premesso che l'art. 55 bis, comma 4, del D. Lgs n. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. n. 150/2009, stabilisce che ciascuna Amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e che la funzione di detto ufficio è quella di contestare l'addebito al dipendente, istruire il procedimento disciplinare ed adottare l'atto conclusivo del procedimento (la sanzione);

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, sono individuate nuove forme e termini del procedimento disciplinare;
- le infrazioni e le sanzioni superiori al rimprovero verbale sono state modificate dal D. Lgs. n. 150/2009 rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi vigenti;
- il procedimento disciplinare risulta diversificato in relazione a due fattori: gravità dell'infrazione e presenza o meno del responsabile del settore con qualifica dirigenziale;
- le sanzioni si distinguono in tre categorie di gravità: rimprovero verbale, sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale: e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più (di 10 giorni);
- le nuove disposizioni risultanti dalla modifica dell'art. 55 bis del D.Lgs. 165/2001 attribuiscono la competenza per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari di minore gravità ai responsabili di Settore, purché aventi qualifica dirigenziale;
- in questo Comune non sono presenti responsabili con qualifica dirigenziale, e pertanto risultano applicabili le disposizioni di cui al terzo comma del citato art. 55 bis;
- ai sensi del comma 1 del predetto art. 55 bis del D. Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 69 del D. Lgs. 150/2009, qualora i responsabili di settore non rivestano qualifica dirigenziale o, in ogni caso, per i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari per le infrazioni di maggiore gravità, è necessario individuare un Ufficio competente per i procedimenti disciplinari che risponda alle modifiche normative intervenute;
- i contratti collettivi, cui è affidata dal medesimo art. 55 la possibilità di prevedere procedure di conciliazione non obbligatoria, non contengono, allo stato, alcuna disposizione in tal senso;

Dato atto che, stante la struttura organizzativa dell'Ente è necessario costituire il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari e che risponda alle modifiche normative intervenute;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.14/2010 in merito all'applicazione del citato art. 69 del D. Lgs. 150/2009;

Considerato che per quanto attiene all'applicazione della sanzione lieve costituita dal rimprovero verbale, la stessa farà capo ai Responsabili dei Settori incaricati di funzioni dirigenziali nei confronti dei dipendenti del rispettivo settore di appartenenza e al Segretario Generale nei confronti dei Responsabili dei Settori incaricati di funzioni dirigenziali;

Rilevata l'obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art.55 bis comma 4, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro anche nella fase patologica, modificando le precedenti disposizioni in materia;

Ritenuto, pertanto:

1. di costituire sulla base dell'organigramma del Comune di San Giovanni La Punta, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari nella seguente composizione:
 - Segretario Generale , con ruolo di Presidente;
 - Incaricato di funzioni dirigenziali AA.GG. ed II, con ruolo di componente ordinario;
 - Responsabile Servizio Personale, con ruolo di componente ordinario;
2. di prevedere ulteriori disposizioni in caso di assenza, impedimento, incompatibilità dei suoi membri o, in caso di ulteriori casistiche, al fine di garantire il regolare funzionamento dell'ufficio;

Visto il Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

Visto il decreto legislativo 18-8-2000, n. 267 (TUEL);

Visti il D. Lgs. 31/03/2001 n. 165; il D. Lgs. 27/10/2009 n. 150; il D. Lgs. 1/08/2011 n. 141;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

Vista la Legge del 06/11/2012 n. 190; Visto il D. Lgs del 14/03/2013 n. 33 successivamente modificato con D. Lgs. 25/05/2016 n. 97; Visto il D. Lgs. del 8/04/2013 n. 39;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 125 del 30/12/2013 ad oggetto "Approvazione del codice di comportamento del Comune";

Vista la delibera di G. C. n. 11 del 2/02/2016: "Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2016/2018";

Visti i CC.NN.LL. del Comparto e le norme del Codice Civile applicabili;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;

DECRETA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritti:

1. Di costituire, modificando le precedenti disposizioni in materia, l'Ufficio comunale per i procedimenti disciplinari, competente ad avviare, istruire e concludere tutti i procedimenti disciplinari, come di seguito composto, in ragione delle competenze amministrative richieste per lo svolgimento delle relative funzioni:
 - Segretario Generale , con ruolo di Presidente;

- incaricato di funzioni dirigenziali AA.GG. ed II, con ruolo di componente ordinario;
 - Responsabile Servizio Personale, con ruolo di componente ordinario;
2. Di stabilire:
- che l'ufficio per i procedimenti disciplinari, come sopra costituito, è competente nella gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto Regioni ed autonomie Locali, compresi quelli a carico dei responsabili dei settori incaricati di funzioni dirigenziali, che comportano l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni);
 - che per i procedimenti che comportano l'applicazione della sanzione del rimprovero verbale, resta la competenza del responsabile di ciascun settore per il personale assegnato e del Segretario Generale per i responsabili di settore;
 - che nei casi di assenza, impedimento o incompatibilità di uno dei membri dell'ufficio suddetto, l'ufficio sarà composto dagli altri due membri e dal Responsabile del Settore SUAP/ECA;
 - che, in quest'ultimo caso, se l'assenza, l'impedimento o l'incompatibilità riguarda il Segretario Generale, il ruolo di Presidente verrà svolto dal Responsabile del Settore AA.GG ed II.;
 - che in caso di casistiche ulteriori in cui l'ufficio Procedimenti Disciplinari non può essere composto come stabilito nei superiori punti, lo stesso potrà validamente operare con la presenza di due soli membri, ferma restando la possibilità che la composizione dello stesso Ufficio per lo specifico procedimento venga disposto con apposito provvedimento sindacale;
 - che l'Ufficio Procedimenti Disciplinari sia coadiuvato, per l'attività istruttoria e l'attività di verbalizzazione da una unità di personale dell'Ufficio di Segreteria;
 - che con decorrenza dall'adozione del presente decreto, tutti i procedimenti disciplinari giacenti, siano riassunti ai soggetti come sopra individuati;
3. Di dare atto che ai soggetti sopra individuati (Ufficio Procedimenti Disciplinari e Responsabili dei Settori funzionali) sono attribuite le competenze previste dalla vigente normativa in materia di sanzioni disciplinari;
4. Di trasmettere copia del presente decreto agli interessati e disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art.6 della L. R. 26/06/2015 n. 11, e nella sezione "Amministrazione Trasparente" D.Lgs. 14/03/2013 n.33 Provvedimenti – "Provvedimenti Organi di indirizzo Politico e "Personale", come modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n.97.



IL SINDACO
(Antonino Bellia)